

N. 1621-2122-3070-B

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GENNAI TONIETTI ERISIA; FORNALE, FERRARI GIOVANNI SORGI, COLLESELLI; ANGELINI LUDOVICO, MONTANARI OTELLO, BARBIERI, SANTA-RELLI EZIO, RE GIUSEPPINA, MESSINETTI, BORELLINI GINA, CERRETI GIULIO

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ PUBBLICA) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 26 luglio 1962*

**MODIFICATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 13 settembre 1962 (Stampato n. 2139)*

Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei primari, aiuti ed assistenti ospedalieri

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 settembre 1962*

### TESTO

APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### ARTICOLO UNICO.

I primari, gli aiuti e gli assistenti ospedalieri in servizio di ruolo al 30 giugno 1961, che successivamente siano scaduti per superamento dei limiti di età o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attività presso gli stessi ospedali, nonché i primari, gli

### TESTO

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### ART. 1.

I sanitari e le ostetriche ospedalieri in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei limiti di età o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attività presso gli stessi ospedali, nonché i sanitari e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo

aiuti e gli assistenti che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito ai limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.

Sono esclusi dai benefici della presente legge i sanitari, che occupano dei posti per i quali sono stati banditi i relativi concorsi, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti alla data del 26 luglio 1962.

la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito ai limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.

ART. 2.

In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di età per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo.